proposta di legge n. 35

a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 24 febbraio 2016

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10 "NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE"

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge nasce dall'esigenza di assicurare la completa attuazione della disciplina statale in materia di fusione di Comuni per incorporazione.

L'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", ha previsto la possibilità per i Comuni di promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo ed ha stabilito che le popolazioni interessate sono sentite, ai fini dell'articolo 133 della Costituzione, mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta di incorporazione alla Regione. Ha previsto, inoltre, che con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

In attuazione di tali disposizioni, che hanno posto rilevanti questioni interpretative e sulle

quali è intervenuta la Corte Costituzionale, è stata predisposta una proposta di legge che precisa alcuni aspetti non definiti nel precedente intervento legislativo. Essa individua, in particolare, i soggetti che possono esercitare il diritto di voto nel referendum consultivo comunale, demanda ai Comuni interessati l'indizione del referendum in una medesima data e conferma che non è richiesto il quorum per la validità del referendum.

Tale proposta non è in contrasto con la previsione dell'articolo 44 dello Statuto regionale che disciplina il referendum consultivo, considerato che l'articolo 44 medesimo non qualifica espressamente il referendum come regionale: la consultazione delle popolazioni interessate, ivi prevista, può essere pertanto riferita anche al referendum comunale.

Gli articoli che compongono questa proposta di legge regionale non hanno rilevanza finanziaria e non comportano, pertanto, oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 8 bis della I.r. 10/1995)

1. L'articolo 8 bis della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche), introdotto dall'articolo 1 della I.r. 25/2015, è sostituito dal seguente:

"Art. 8 bis (Fusione per incorporazione)

- 1. Al fine della fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ciascun Comune interessato indice il referendum consultivo comunale ivi previsto.
- 2. I Comuni devono in ogni caso indire il referendum se ne fa richiesta, in ciascun Comune, almeno un decimo degli aventi diritto al voto. Le relative firme devono essere raccolte nei sei mesi antecedenti il deposito della richiesta. I Comuni verificano la regolarità della stessa richiesta entro trenta giorni dal deposito e indicono il referendum entro trenta giorni dal completamento della verifica.
- 3. Il referendum è effettuato nella medesima data in ciascun Comune.
- 4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati a eleggere il Consiglio regionale.
- 5. Il referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti. La proposta sottoposta a referendum è approvata se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 6. Non può essere ripresentata la medesima richiesta di referendum se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del precedente referendum.
- 7. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di enti locali predispone il modello della scheda di votazione, nonché degli atti relativi allo scrutinio e alla proclamazione del risultato.
- 8. Gli uffici comunali preposti sovraintendono alle operazioni elettorali. La proclamazione dei risultati è effettuata entro venti giorni dalla data di svolgimento del referendum.
- 9. I Comuni interessati alla procedura di fusione per incorporazione trasmettono alla Giunta regionale la relativa richiesta entro trenta giorni dall'effettuazione del referendum. La richiesta è corredata dal verbale di proclamazione del risultato del referendum e contiene l'indicazione dell'eventuale sussistenza di contenziosi.
 - 10. La Giunta regionale verifica la regolarità

della richiesta entro venti giorni dal ricevimento della stessa e presenta la relativa proposta di legge all'Assemblea legislativa regionale entro trenta giorni dal completamento della verifica.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo III della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto).".

Art. 2 (Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2 2 s#dbtbde2016

pag.

ALLEGATO 2

ATTESTAZIONE DI ASSENZA DI ONERI

I sottoscritti Capo di Gabinetto del Presidente e dirigente del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del segretario generale prot. n. 7620 del 14/12/2005, concernente: "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

DICHIARANO

che la proposta di legge regionale concernente: " Modifica della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)", non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Capo di Gabinetto del Presidente (Fabrizio Costa)

Il dirigente del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie (Maria Di Bonaventura)